

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e i Cantoni di Vaud e del Vallese concernente la galleria stradale sotto il Gran San Bernardo

Conchiusa a Berna il 23 maggio 1958

Entrata in vigore il 13 giugno 1959

(Stato 13 giugno 1959)

Art. 1

Su domanda e per conto dei Cantoni di Vaud e del Vallese, la Confederazione stipula con l'Italia una convenzione concernente la costruzione e l'esercizio di una galleria stradale sotto il Gran San Bernardo².

Art. 2

La Confederazione è scagionata da qualsiasi responsabilità finanziaria attenente alla costruzione e all'esercizio della galleria.

Art. 3

Per quanto s'appartiene alla sua competenza, la quale è essenzialmente contemplata negli articoli 4 e 5, seguenti, la Confederazione prenderà tutti i provvedimenti utili ad agevolare, nell'interesse delle dipendenze tra i due Paesi, la costruzione e l'esercizio dell'opera.

Art. 4

Le questioni concernenti lo stabilimento e la determinazione del confine italo-svizzero nell'interno della galleria sono di spettanza esclusiva delle autorità federali. Queste, nondimeno, informeranno le autorità cantonali delle risoluzioni prese a un tale rispetto.

Art. 5

¹ Le questioni concernenti la vigilanza doganale sono di spettanza esclusiva delle autorità federali. I provvedimenti presi a un tale rispetto saranno comunicati alle autorità cantonali.

² Le misure necessarie alla vigilanza di polizia saranno convenute tra le autorità cantonali e quelle federali.

RU 1959 1391

¹ Il testo originale è pubblicato nell'ed.franc. della presente Raccolta.

² RS 0.725.151

Art. 6

Ogni responsabilità derivante dalla parte internazionale alla Confederazione in virtù della convenzione italo-svizzera su la costruzione e l'esercizio d'una galleria stradale sotto il Gran San Bernardo³, sarà assunta, dalla parte interna, dai Cantoni di Vaud e del Vallese.

Art. 7

Il progetto tecnico circa all'esecuzione del traforo della galleria sotto il Gran San Bernardo, previsto nell'articolo 1 della convenzione conclusa a questo scopo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana⁴, sarà approvato dalle autorità cantonali competenti. Tali disegni saranno comunicati alle autorità federali, nominatamente all'Ufficio federale delle strade⁵ e alla Direzione generale delle dogane.

Art. 8

Lo statuto della società anonima, alla quale sarà commesso l'esercizio della galleria, e prevista nell'articolo 2 della convenzione conclusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana su la costruzione e l'esercizio di una galleria stradale sotto il Gran San Bernardo⁶, dovrà essere presentato per l'approvazione alle autorità cantonali. Approvato che sia, esso verrà comunicato alle autorità federali, nominatamente al Dipartimento federale degli affari esteri⁷.

Art. 9

Gli atti di concessione, previsti nell'articolo 3 della convenzione conclusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana su la costruzione e l'esercizio di una galleria stradale sotto il Gran San Bernardo⁸, saranno allestiti dalle autorità cantonali competenti, di concerto con le autorità federali. Essi saranno comunicati alle autorità federali, nominatamente all'Ufficio federale delle strade alla Direzione generale delle dogane.

Art. 10

Le autorità competenti dei Cantoni di Vaud e del Vallese hanno la facoltà di conferire, con le autorità italiane competenti, allo scopo di ridurre a finimento gli atti di concessione, in conformità dell'articolo 3 della convenzione conclusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana su la costruzione e l'esercizio di una galleria stradale sotto il Gran San Bernardo⁹.

³ RS 0.725.151

⁴ RS 0.725.151

⁵ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di tale modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

⁶ RS 0.725.151

⁷ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

⁸ RS 0.725.151

⁹ RS 0.725.151

Art. 11

I commissari svizzeri, menzionati nell'articolo 9 della convenzione conclusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana su la costruzione e l'esercizio di una galleria stradale sotto il Gran San Bernardo¹⁰, saranno designati dai Consigli di Stato dei Cantoni di Vaud e del Vallese. Per le questioni di competenza federale (dogane, determinazione del confine, sicurezza), il Consiglio federale designerà i suoi commissari, i quali potranno farsi assistere da periti.

Art. 12

Le misure necessarie attenenti alla procedura d'arbitrato, prevista nell'articolo 10 della convenzione conclusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana su la costruzione e l'esercizio di una galleria stradale sotto il Gran San Bernardo¹¹, saranno prese dal Consiglio federale, di concerto con le autorità cantonali.

Art. 13

La presente convenzione sarà ratificata. Le due Parti convengono della data in cui essa entrerà in vigore.

¹⁰ RS 0.725.151

¹¹ RS 0.725.151

